



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Graziella Parisi

Presidente relatore

Dott.ssa Maria Clara Sali

Consigliere

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **1461/2021 R.G.** promossa

DA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(80078750587) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ugo Nucciardone

Appellante

CONTRO

SERRA TIZIANA (C.F. SRRTZN62A41L332K)

Appellata Contumace

OGGETTO: obbligo contributivo alla Gestione Separata dei liberi professionisti

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.673 del 24.6.2021 il Tribunale di Ragusa, in funzione del Giudice del lavoro, dichiarava l'illegittimità della iscrizione dell'appellata alla Gestione Separata, operata d'ufficio dall'INPS in virtù dell'attività libero

professionale di avvocato svolta negli anni 2009 e 2010 e prescritti i crediti richiesti per l'anno 2006.

Il Tribunale riteneva che non ricorressero, già in linea di principio, i presupposti di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n.98/2011, conv. in l. n.11/2011, per l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata negli anni 2009 e 2010, in considerazione dell'entità del reddito annuo prodotto, inferiore ad euro 5.000,00 ed in assenza di elementi indicativi del carattere della stabilità dell'attività professionale svolta.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS con atto depositato il 22.12.2021; l'appellata restava contumace, non costituendosi nonostante la regolarità della notifica.

La causa veniva posta in decisione in data 21.6.2022 ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020, e succ. mod. e integr., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo d'appello l'INPS lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prescritti i crediti relativi all'anno 2006. Premettendo che l'appellata aveva ricevuto, in data 21.6.2012, un avviso bonario d'iscrizione alla Gestione Separata, con richiesta di pagamento dei contributi assume che, alla luce del DPCM del 14.6.2007, che ha prorogato al 9.7.2007 il termine di pagamento, tale notifica ha validamente interrotto i termini prescrizionali

1.1) Il motivo è fondato.

Per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Non rilevano pertanto, a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di

scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l'atto, eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'INPS), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (in termini, Cass. nn. 13463/2017, 19640/2018, 27950/2018, 18950/2020).

Si applica, dunque, la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”*.

Applicati i suddetti principi al caso in esame, si rileva che per l'anno 2006 il versamento del saldo è stato fissato al 9 luglio dell'anno successivo (2007) dal DPCM 14 giugno 2007; pertanto, la richiesta di pagamento, ricevuta dall'appellata il 21.6.2012, ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

2) Con il secondo motivo di appello l'INPS lamenta l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, della normativa di riferimento ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata.

Evidenzia il diverso ambito di applicazione dell'art. 44 d.l. n. 269/2003 e dell'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995, rilevando che nessuna valenza probatoria, al fine di accertare il carattere abituale o occasionale dell'attività professionale svolta, può essere attribuita al reddito prodotto, a fronte di altri elementi di segno contrario, quali l'iscrizione all'albo e l'apertura di partita IVA.

2.1) Anche tale censura è condivisibile.

L'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per chi esercita attività professionale abituale, ancorchè non esclusiva; l'art. 44 comma 2 d.l. n. 269/2003 statuisce che i lavoratori autonomi occasionali hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata solo qualora il reddito annuo sia superiore ad euro 5.000,00.

Come correttamente evidenziato dall'appellante, trattasi di norme autonome, non

operando una come limite dell'altra: alla gestione separata devono iscriversi tutti i professionisti che svolgono la loro attività in modo abituale, nonché quelli che la espletano in modo occasionale qualora il reddito superi il limite di euro 5.000,00.

Sul punto recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che *“In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall’ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”* (cfr. Cass. Sez. L. n. 4419 del 18/02/2021, Cass. n. 5313/2022, Cass. n. 5314/2022).

Orbene, in applicazione dei suddetti principi, va osservato che, nella valutazione da effettuare ex ante, l’ammontare del reddito prodotto negli anni in esame, di per sé non consente di affermare il carattere occasionale dell’attività professionale a fronte degli elementi di segno contrario costituiti dall’iscrizione dell’appellata all’Albo degli avvocati e dall’apertura di partita IVA.

Si tratta di elementi particolarmente rilevanti nella valutazione dell’abitualità o meno dell’attività professionale che, come affermato dalla Suprema Corte, va effettuata ex ante, emergendo dagli stessi la predisposizione di un’organizzazione

finalizzata all'esercizio stabile e continuativo dell'attività professionale, il cui valore probatorio non può essere messo in dubbio dall'ammontare del reddito percepito (ex post) nel periodo in esame.

A conferma di tale valutazione si evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il carattere occasionale dell'attività professionale viene dedotto dalla ricorrente per l'espletamento contestuale dell'attività di insegnamento alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, circostanza di per sé irrilevante, atteso che secondo la stessa previsione dell'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995, l'attività abituale non deve necessariamente essere esclusiva.

3) La sentenza va, dunque, integralmente riformata, rigettandosi la domanda proposta in primo grado da Serra Tiziana.

4) Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alle questioni trattate prima dell'intervento della Corte regolatrice (e dunque al momento della proposizione del giudizio di primo grado), soccorrono idonei motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando,

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Serra Tiziana nei confronti dell'INPS;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in data 21.6.2022, nella camera di consiglio della sezione lavoro

Il Presidente estensore

Dott.ssa Graziella Parisi